

# SEMINARIO

# "Gli aiuti di Stato"











# Il Registro Nazionale Aiuti di Stato



-Condizionalità *ex ante* generale "Aiuti di Stato" - Piano d'azione allegato all'Accordo di partenariato italiano 2014-2020



# prerequisito per la spesa dei fondi SIE: inversione di impostazione

-Regolamento (UE), N. 651/2014, art. 9: obblighi in materia di pubblicazione e informazione



# Le nozioni di illegalità e incompatibilità rispetto agli adempimenti del RNA



Articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni prevede il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

1. Al fine di garantire il rispetto dei <u>divieti di cumulo</u> e degli <u>obblighi di trasparenza e di pubblicità</u> previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".



- 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:
- a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
- b)gli aiuti *de minimis* come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;



- c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
- d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell' articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

3. I soggetti di cui al comma 1 <u>sono tenuti</u> ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonchè al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.



- 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.
- 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con <u>regolamento</u> adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.

Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli <u>obblighi ai fini dei controlli</u> di cui al comma 3, nonchè la data a decorrere dalla quale il <u>controllo relativo agli aiuti de minimis</u> di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data ((del 1° luglio 2017)), si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.



7. ((A decorrere dal 1° luglio 2017)), la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e ((...)) l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonchè al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

### **DECRETO 31 maggio 2017, n. 115**

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

(G.U.R.I. Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017)



## Definizioni (art. 1)

Registro nazionale aiuti: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale incentivi alle imprese

<u>Aiuti di Stato</u>: qualsiasi misura che risponda **a tutti i criteri** stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

<u>Aiuti de minimis</u>: gli aiuti de minimis come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015;



<u>Aiuti de minimis SIEG</u>: gli aiuti de minimis concessi a titolo di compensazione ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, nonché delle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

<u>Aiuti SIEG</u>: gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, diversi dagli aiuti de minimis SIEG

Regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

Aiuto ad hoc: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;

Aiuto individuale: aiuto ad hoc ovvero aiuto concesso a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

Aiuti illegali oggetto di decisione di recupero: aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;

<u>Autorità responsabile</u>: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc*; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto *ad hoc* da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione;

Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali;



Autorità di gestione del programma di CTE: l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato designato dagli Stati membri partecipanti ad un programma di cooperazione territoriale europea con responsabilità nella gestione e attuazione del programma ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

<u>Visura Aiuti</u>: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti SIEG, agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3;



<u>Visura Deggendorf</u>: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;

<u>Visura Aiuti de minimis</u>: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni relativi agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data dell'estrazione con riferimento ad un soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3;

Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea;

<u>Impresa unica</u>: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.



Soggetto beneficiario: il soggetto, italiano o straniero, a favore del quale viene concesso l'aiuto individuale o, nel caso degli aiuti di cui all'articolo 10, che fruisce dell'aiuto individuale.

N.B.: Attenzione alle regole sui fondi strutturali e di investimento europei



#### Finalità ed ambito di applicazione (art. 2)

Il regolamento disciplina il **funzionamento** del RNA definendo le **modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti** di Stato notificati, esentati, agli aiuti *de minimis*, e agli aiuti SIEG nonché i **criteri per l'interoperabilità** con i registri **SIAN e SIPA** e per l'eventuale interoperabilità con le **banche di dati** in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.

#### Quindi:

- la misura deve già essere legittima (compatibilità e legalità)
- Rispetto a SIAN e SIPA: interoperabilità
- banche dati regionali e Province Autonome



Il regolamento individua i contenuti specifici degli **obblighi** ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo, quanto al cumulo, relativo agli aiuti *de minimis* già concessi avviene esclusivamente tramite l'RNA.

(stop all'autodichiarazione)



#### (Art. 3)

#### Le informazioni del RNA riguardano:

- gli aiuti di Stato **notificati** (ad esclusione di quelli del settore agricolo e forestale e del settore della pesca e dell'acquacoltura)
- gli aiuti **esentati** (ad esclusione di quelli del settore agricolo e forestale e del settore della pesca e dell'acquacoltura)
- gli aiuti *de minimis* (ad esclusione di quelli del settore agricolo e forestale e del settore della pesca e dell'acquacoltura)
- gli aiuti **SIEG** (notificati, esentati e *de minimis*)

Per tali aiuti l'RNA contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'Autorità responsabile;
- b) dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc*, con particolare riferimento al Codice SANI, al titolo, alla <u>base giuridica</u>, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza (sito web esaustivo a livello di SM e quanto previsto dalle decisioni ex art. 108, par.3);
- c) dati identificativi del Soggetto concedente ovvero dei soggetti competenti nel caso di aiuti automatici (Agenzia delle entrate, delle dogane, ecc.)



- d) dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;
- e) dati identificativi del progetto o dell'attività per il quale è concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attività finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;
- f) dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.

L'RNA prevede una **sezione "Deggendorf"** contenente i dati identificati dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, **indipendentemente dal settore economico di riferimento**.

(Sentenza della Corte del 9 marzo 1994. TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Repubblica Federale di Germania. Causa C-188/92.)

SIAN e SIPA continuano a provvedere alle informazioni di cui sopra per i loro settori di riferimento (protocollo di comunicazione tra MISE e MIPAAF).



### Accesso e conservazione delle informazioni (art. 4)

Il Registro nazionale aiuti è realizzato in formato aperto.

L'accesso alle informazioni è assicurato senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale.

Le informazioni e i dati presenti nell'RNA sono conservati e resi accessibili per almeno <u>dieci anni</u> dalla data di **concessione** dell'aiuto.

"<u>Data di concessione degli aiuti</u>": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti (Reg. (UE) N. 651/2014.



# Capo III Obblighi di registrazione nell'RNA

#### Registrazione di **regimi di aiuti** e di **aiuti ad hoc** (Art. 8)

L'Autorità responsabile è tenuta alla registrazione dell'aiuto attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

Nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro **sessanta giorni**, rispettivamente, dalla data di comunicazione ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione dell'aiuto notificato.

Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali.



In ogni caso, la registrazione deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali.

I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore.

L'identificazione nel RNA avviene attraverso il Codice Aiuto RNA (CAR):

- -che viene comunicato all'Autorità responsabile e
- -che costituisce la certificazione la registrazione dell'aiuto nel RNA.



## Registrazione di aiuti individuali (Art. 9)

Il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale **prima della concessione** dell'aiuto.

L'identificazione nel RNA avviene attraverso il Codice Concessione RNA (COR):

- -che viene rilasciato al Soggetto concedente e
- -che costituisce la certificazione la registrazione dell'aiuto nel RNA.



Il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale.

In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano.



Dopo la registrazione, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente, le informazioni relative a:

eventuali <u>variazioni</u> dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso;

eventuali <u>variazioni soggettive</u> dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;

a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso.

Per ciascuna variazione l'RNA rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico "Codice Variazione Concessione RNA – COVAR"

Occorre comunicare anche la restituzione, totale o parziale, dell'aiuto individuale già erogato.

Il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.



## Aiuti c.d. automatici (Art. 10)

Gli aiuti **individuali** non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti **nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.** 

Gli aiuti **fiscali** automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.



Provvedono alla registrazione: l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti.

Riguarda tutti gli aiuti individuali i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.



N.B.

Per tutti gli aiuti *de minimis,* anche SIEG, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente determina **l'illegittimità della fruizione**.

(blocco voluto dalla CE)



Per i regimi di aiuti e gli aiuti *ad hoc* che prevedono aiuti individuali automatici, il termine per registrazione è <u>sessanta giorni</u> decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario, o ancora nel caso di preventiva comunicazione o notifica alla Commissione europea, entro sessanta giorni, dalla data di comunicazione o dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato.

La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.

Stessi obblighi valgono per gli aiuti di Stato anche *de minimis* subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.



## Deggendorf (Art. 11)

L'RNA ha l'obbligo di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.

Pertanto, il Soggetto concedente o l'Agenzia delle entrate, ecc. sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i sessanta giorni successivi alla notifica della decisione di recupero dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero.

Allo stesso modo devono comunicare la <u>cancellazione</u> dall'RNA dei soggetti non più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti.



Entro il 30 giugno 2017, i Soggetti concedenti o l'Agenzia delle entrate, sono tenuti a comunicare all'RNA i dati e le informazioni relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero già concessi alla data di entrata in vigore del regolamento.

N.B. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta le responsabilità di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni.




"A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2.

I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.

L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno."





I. La trasmissione delle informazioni all'RNA e l'obbligo di interrogazione dello stesso condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti

Il l'inadempimento degli obblighi previsti comporta la **responsabilità patrimoniale** del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti



Programmi di cooperazione territoriale (Art. 12)

L'AdG del PO provvede agli obblighi dell'RNA



# Capo IV Verifiche operate tramite l'RNA

#### Aiuti di Stato e aiuti SIEG

Il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti SIEG è tenuto ad avvalersi del supporto dell'RNA, che genera:

- Visura Aiuti
- Visura Deggendorf
- il codice COR.

#### Visura Aiuti

Identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati:

l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile.

Sono indicati anche gli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri SIAN e SIPA

Ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, così come inserite dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti.

## Visura Deggendorf

La Visura Deggendorf contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (si veda dopo).

#### Aiuti de minimis

Il Soggetto concedente nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione di aiuti de minimis (anche SIEG) è tenuto ad avvalersi del supporto dell'RNA, che genera:

- Visura Aiuti
- Visura Aiuti de minimis.

#### Visura Aiuti de minimis

Identifica gli aiuti de minimis (anche SIEG) concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente.

#### Indica:

l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale l'aiuto è concesso, con i riferimenti della data e dell'ora di ultimo aggiornamento disponibile.

Sono indicati anche gli aiuti de *minimis* SIAN e SIPA.

Se l'importo dell'aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all'importo dell'aiuto concedibile, l'RNA rilascia il COR determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa.

Se, invece, l'importo dell'aiuto sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, l'RNA non rilascia il COR e non consente la registrazione dell'aiuto individuale "nuovo"

Resta salva la possibilità, ove prevista dal regime di aiuti o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile.



A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi avviene esclusivamente attraverso l'RNA.

Fino a tale data il Soggetto concedente è tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili dalla Visura Aiuti *de minimis*, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti *de minimis* concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.



#### Aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero

L'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, prevede che:

nessuno può beneficiare di aiuti se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione europea che dichiara determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno.

L'RNA genera, quindi, la Visura Deggendorf



accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

## La Visura Deggendorf:

- è propedeutica alla concessione di aiuti di Stato
- deve obbligatoriamente essere effettuata dal Soggetto concedente
- -deve essere menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione dell'aiuto

\*\*\*\*


In tutti i casi, l'Autorità responsabile o il Soggetto concedente sono responsabili della veridicità delle informazioni inserite.

## Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo dell'RNA (Art. 17)

## Importanza di:

- √ adempiere agli obblighi di registrazione
- ✓ indicare nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale i codici identificativi
- ✓ adempiere agli obblighi di verifica
- √ indicare, nei provvedimenti di erogazione, l'avvenuta acquisizione della Visura *Deggendorf*

perché:



- I. la trasmissione delle informazioni all'RNA e l'obbligo di interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti
- II. l'inadempimento degli obblighi previsti comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti



#### Aiuti automatici:

l'inadempimento degli obblighi di registrazione entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.

Restano ferme le responsabilità previste dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal regolamento.



#### Mancato funzionamento dell'RNA (Art. 18)

Se per eventi eccezionali l'RNA non sia in grado di funzionare regolarmente trovano applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le modalità di verifica degli aiuti di Stato vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017.

#### Coordinamento e monitoraggio (Art. 19)

I dati raccolti ai fini del monitoraggio sul funzionamento dell'RNA sono pubblicati, in forma aggregata e anonima, sul sito del predetto registro e sono accessibili a chiunque, senza restrizioni.



## Adeguamento al TF





In attuazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID-19», nel RNA sono state implementate alcune modifiche per recepire le nuove regole

In considerazione delle <u>distinte Sezioni della Comunicazione</u> che ha introdotto il Quadro temporaneo e che disciplinano le specifiche modalità di applicazione, il Registro prevede le nuove opzioni, una per ciascuna sezione della Comunicazione.



I regimi approvati e gli aiuti concessi in applicazione delle diverse Sezioni indicate nella Comunicazione sono registrati nel RNA selezionando - fra le opzioni disponibili fra i «Regolamenti» - la Sezione applicata della Comunicazione stessa

Ogni aiuto concesso ai sensi della Comunicazione, riporterà nelle visure generate dal Registro e nella sezione trasparenza del sito, il riferimento alla sezione della Comunicazione applicata Per continuare a garantire la corretta applicazione delle norme sugli Aiuti di stato, la CE, in materia di monitoraggio, ha confermato gli obblighi di <u>trasparenza</u> e pubblicazione già introdotti dall'art. 9 del Regolamento GBER

Tali **obblighi** continuano ad essere **assolti attraverso il RNA**, sulla base delle informazioni inserite al suo interno

Il RNA è stato adeguato alle disposizioni introdotte dal Quadro temporaneo

È disponibile una **nuova sezione dedicata** in cui sono pubblicate le informazioni inerenti alle diverse Misure di Aiuto notificate nell'ambito del TF e ai relativi Aiuti individuali, concessi e registrati nel sistema dai Soggetti gestori

Con riferimento alla presentazione delle relazioni annuali alla gli SM possono assolvere tale adempimento attraverso l'utilizzo del sistema "State Aid Reporting interactive" (SARI)



## La registrazione di una specifica misura nel RNA è a cura dell'autorità responsabile

#### PROCEDURA ORDINARIA

- ✓ Amministrazioni centrali/locali: possono adottare misure d'aiuto nell'ambito di una delle sezioni previste dal TF, previa notifica alla CE del regime d'aiuto
- ✓ A seguito dell'assegnazione del codice SA (State Aid) è possibile procedere alla registrazione sul RNA

#### **REGIME QUADRO**

✓ Regioni, Province autonome, Altri enti territoriali e Camere di commercio: possono attivare regimi di aiuto coerenti con le disposizione del regime quadro

Il **FVG** ha adottato un proprio "Regime quadro COVID-19" quindi l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le Camere di commercio con sede nel territorio regionale possono, pertanto, concedere garanzie o tassi d'interesse agevolati sui prestiti avvalendosi del *Regime quadro FVG* nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni previste nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea



Ciascuna misura di agevolazione adottata nell'ambito del regime quadro deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ed assegnato al regimequadro autorizzato ai sensi degli articoli da 54 a 60

La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti abilitati e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità

